



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore GASPARRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2016**

Disposizioni in materia di candidatura in occasione dello svolgimento di elezioni amministrative

ONOREVOLI SENATORI. - Ormai da tempo, in occasione di ogni elezione amministrativa proliferano le candidature alla carica di sindaco.

Pur consapevoli e convinti che la democrazia si basa sulla partecipazione, bisogna ammettere che spesso la eccessiva presenza di candidati, molti dei quali senza alcuna base di consenso reale, alimenta soltanto la confusione e, alla fine, non giova al processo democratico ma finisce per screditarlo e per alimentare la disaffezione degli elettori che, sempre più scettici di fronte a proposte di ogni tipo e di ogni genere, si rifugiano nell'astensionismo.

A tal, fine, il presente disegno di legge vuole ipotizzare una condizione che non impedisca la partecipazione, ma induca coloro che intendono candidarsi a una più attenta

valutazione delle proprie potenzialità e del proprio radicamento.

L'articolo unico del presente disegno di legge prevede che chi intende candidarsi alle elezioni amministrative dovrà versare una quota pari a 15.000 euro, se la candidatura è nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, e pari a 30.000 euro se la candidatura è nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

Tale cifra dovrà essere depositata presso la tesoreria del comune e qualora il candidato non raggiunga un consenso di almeno il 3 per cento, tale cifra non potrà essere recuperata dal candidato, ma dovrà essere devoluta agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza - IPAB - di ciascuna provincia.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Chiunque intende candidarsi alle elezioni amministrative è tenuto a versare una quota a titolo di cauzione, pari a 15.000 euro, se la candidatura è nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, e pari a 30.000 euro se la candidatura è nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

2. La cauzione di cui al comma 1 è depositata presso la tesoreria di ciascun comune. Qualora il candidato non raggiunga un consenso di almeno il 3 per cento, tale cifra non può essere recuperata dal candidato, ma deve essere devoluta agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) di ciascuna provincia, di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Se il candidato raggiunge il 3 per cento dei voti validi, la cauzione di cui al comma 1 è restituita al candidato medesimo.

